








DELEGAZIONE DATORIALE	DELEGAZIONE SINDACALE
<p>Dott. Michele FIGURA</p> 	<p>COORDINATORE DELLA RSU Roberto PEMA</p> 
<p>Dott. Pasquale PELUSI</p> 	<p>RSU</p>  <p>Filippo</p>
<p>On.le Assessore Dip. I Francesco CIOFFARELLI</p> 	<p>CGIL F.P. Ferruccio</p> <p>CISL FPS Franco Cinielli</p> <p>UIL FPL Franco Cinielli</p> <p>CSA Luigi</p>
<p>On.le Assessore Dip. VII Mario DI CARLO</p> 	<p>DiCCAP</p> 

12

REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO
DEGLI OPERATORI COMUNALI DELLA MOBILITA'

III Bozza con modifiche ed integrazioni del 22.09.03

1

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

- Art.1 Servizio degli Operatori Comunali della Mobilità*
- Art.2 Operatori Comunali della Mobilità*
- Art.3 Funzioni*
- Art.4 Qualità di pubblico ufficiale*

CAPO II

- Art.5 Coordinamento del Servizio*
- Art.6 Collaborazione*

TITOLO II ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI OPERATORI COMUNALI DELLA MOBILITA'

CAPO I

- Art.7 Requisiti per il conferimento delle funzioni*
- Art.8 Reclutamento del personale*
- Art.9 Procedura di nomina*

CAPO II

- Art.10 Relazioni sindacali*
- Art.11 Organizzazione del Servizio*
- Art.12 Orario di servizio e sede di lavoro*
- Art.13 Rapporto di servizio*

CAPO III

- Art.14 Indennità di disagio*
- Art.15 Copertura assicurativa*

CAPO IV

- Art.16 Doveri e compiti dell'Operatore*
- Art.17 Comportamento in servizio e cura della persona*
- Art.18 Revoca delle funzioni*
- Art.19 Procedimento disciplinare*

CAPO V

- Art.20 Formazione ed aggiornamento*

CAPO VI

- Art.21 Dotazioni di servizio*
- Art.22 Uso e caratteristiche dell'uniforme di servizio*

CAPO VII

- Art.23 Tessera di riconoscimento per l'espletamento dei servizi di polizia stradale*
- Art.24 Segnale distintivo di servizio*

TITOLO III DISPOSIZIONE FINALE

- Art.25 Norma transitoria e finale*

COMUNE DI ROMA
DIPARTIMENTO DELLA MOBILITA'

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO
DEGLI OPERATORI COMUNALI DELLA MOBILITA'

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Articolo 1

(Servizio degli Operatori Comunali della Mobilità)

1. Il "Servizio degli Operatori Comunali della Mobilità" del Comune di Roma è disciplinato dal presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dall'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Roma.
2. Costituiscono fonti del presente regolamento le norme di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato "codice della strada", articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in quanto compatibili, la legge del 24 novembre 1981, n. 689, nonché le leggi speciali, regolamenti e provvedimenti deliberativi in materia di mobilità.

Articolo 2

(Operatori Comunali della Mobilità)

1. Sono Operatori Comunali della Mobilità i dipendenti del Comune di Roma assegnati al Dipartimento della Mobilità, ascritti alla categoria C, abilitati a svolgere le funzioni di cui al successivo art. 3 in forza di una nomina formalmente conferita dal Sindaco, previa attività formativa, su proposta del Direttore del Dipartimento Politiche della Mobilità.

Articolo 3
(Funzioni)

1. Gli Operatori Comunali della Mobilità, entro i limiti delle proprie attribuzioni, provvedono a:
 - a) controllare e verificare la corretta attuazione dei progetti e delle disposizioni di legge emanate in materia di mobilità quali:
 - trasporto in generale di persone;
 - sicurezza stradale;
 - mobilità sostenibile;
 - mobilità ciclistica;
 - inquinamento;
 - b) svolgere attività di rilevazione per studi e statistiche in materia di traffico e mobilità;
 - c) svolgere qualunque attività volta a segnalare e proporre miglioramenti sulla viabilità agli organi competenti dei Municipi;
 - d) svolgere attività d'informazione alla cittadinanza sulle azioni riguardanti la viabilità e le relative disposizioni emanate dal Dipartimento della Mobilità e da altri Organi competenti;
 - e) espletare i servizi di polizia stradale, così come previsto dall'art.12 comma 3 lett.B) del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285:
 - la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
 - la tutela ed il controllo sull'uso della strada;
 - f) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria per l'accertamento dei reati previsti dal codice della strada e delle altre disposizioni di leggi speciali in materia di circolazione e traffico stradale ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del codice di procedura penale. Per lo svolgimento di tale funzione gli Operatori rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
2. L'ambito territoriale ordinario delle attività degli Operatori Comunali della Mobilità è quello del Comune, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Articolo 4
(Qualità di Pubblico ufficiale)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 nell'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento rivestono la qualità di pubblico ufficiale a norma dell'articolo 357 del codice penale e gli atti da essi compiuti hanno efficacia ai sensi e per gli effetti degli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Lo stesso personale provvede a tal fine alla redazione e sottoscrizione dei verbali, nonché alla contestazione immediata delle violazioni, secondo le norme delle procedure sanzionatorie stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
2. Resta ferma la competenza ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale la denuncia dei reati perseguibili d'ufficio di cui vengono a conoscenza nell'esercizio o a causa della loro funzione o del servizio

Capo II

Articolo 5
(Coordinamento del Servizio)

1. Il coordinamento e l'attività operativa del Servizio degli Operatori Comunali della Mobilità sono determinate dal Dipartimento per le Politiche della Mobilità.
2. Gli adempimenti amministrativi relative all'attività sanzionatoria degli Operatori Comunali della Mobilità competono alla U.O. Contravvenzioni del Dipartimento II - Politiche delle Entrate.

Articolo 6
(Collaborazione)

1. Gli Operatori Comunali della Mobilità possono collaborare anche con l'Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma, con il Corpo della Polizia Municipale e gli altri Organi di polizia stradale nello svolgimento delle funzioni in materia di mobilità, nonché di espletamento dei servizi di polizia stradale, previa pianificazione operativa.

TITOLO II
ORDINAMENTO
DEL SERVIZIO
DEGLI OPERATORI COMUNALI DELLA MOBILITA'

Capo I

Articolo 7
(Requisiti per il conferimento delle funzioni)

1. Per il conferimento delle funzioni previste dall'articolo 3 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso della licenza di scuola media superiore;
 - b) avere conseguito la patente di guida della categoria B o superiore;
 - c) di essere dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Roma;
 - d) avere almeno tre anni di servizio presso il Comune di Roma, ancorché maturato presso altra pubblica amministrazione
 - e) assenza di precedenti o pendenze penali per delitti non colposi;
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 deve essere dichiarato dall'interessato mediante autocertificazione. Il riscontro delle condizioni dichiarate avviene a cura del I Dipartimento Politiche delle Risorse Umane e Decentramento.
3. Per il regolare svolgimento delle funzioni, gli Operatori Comunali della Mobilità devono avere i prescritti requisiti sanitari. L'accertamento delle condizioni fisiche è effettuato mediante visita medica il cui esito è certificato da una struttura sanitaria pubblica.

Articolo 8
(Reclutamento del personale)

1. Il personale da impiegare nel servizio degli Operatori Comunali della Mobilità è reclutato, su base volontaria, tra i dipendenti del Comune di Roma con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati in Categoria C.
3. Sono addetti allo svolgimento delle funzioni di Operatore Comunale della Mobilità i dipendenti ascritti alla categoria C abilitati a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3, a seguito di incarico conferito dal Sindaco a norma del presente regolamento.

Articolo 9
(Procedura di nomina)

1. Il personale comunale reperito per essere nominato Operatore Comunale della Mobilità viene assegnato al Dipartimento della Mobilità, che lo avvia al corso di formazione di cui all'articolo 20.
2. Superata la prova di selezione e di valutazione finale ed accertati i requisiti soggettivi, il Sindaco, su proposta del Direttore del Dipartimento delle Politiche della Mobilità, incarica gli Operatori Comunali della Mobilità con provvedimento nominativo allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.

Capo II

Articolo 10
(Relazioni sindacali)

1. L'organizzazione e l'espletamento del servizio degli Operatori comunali della Mobilità sono improntate, nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro per il personale degli enti locali, all'esigenza di mantenere un corretto sistema di relazioni sindacali.

Articolo 11
(Organizzazione del Servizio)

1. Il Servizio, tenuto conto dell'assolvimento delle funzioni da svolgere, è articolato in una struttura improntata su criteri di funzionalità ed efficienza.
2. L'organizzazione, la programmazione delle attività d'istituto ed il conseguente impiego operativo degli Operatori è stabilito dal Responsabile del Servizio.
3. Gli atti attraverso i quali si realizzano la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e dei servizi sono: l'ordine di servizio giornaliero, l'ordine di servizio particolare e le disposizioni di servizio (o circolare).
4. Con provvedimento del Direttore del Dipartimento della Mobilità, su proposta del Dirigente della U.O. competente, viene determinata l'organizzazione del Servizio.

Articolo 12
(Orario di servizio e sede di lavoro)

1. L'orario del servizio ha inizio alle ore 07.00 e termina alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. L'orario di lavoro settimanale dell'Operatore Comunale della Mobilità è di 36 ore, articolato su due turni di sette ore e dodici minuti per cinque giorni lavorativi.
3. In caso di necessità legate a particolari eventi o a particolari necessità di carattere stagionale potrà essere autorizzata la prestazione di lavoro straordinario anche nelle giornate di sabato e festivi ed in orario notturno.
4. Il servizio, dipendente funzionalmente dal Dipartimento della Mobilità, è dislocato in una unica sede di lavoro per essere utilizzato sul territorio del Comune di Roma.
5. Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, e, a tal fine, deve accertarsi tempestivamente delle funzioni assegnate e delle modalità di servizio da svolgere.

Articolo 13
(Rapporto di servizio)

1. Al termine di ogni turno di servizio svolto sul territorio verrà redatto il rapporto di servizio mediante compilazione di apposito modello.

Capo III

Articolo 14
(Indennità di disagio)

1. In considerazione dell'articolazione dell'orario di lavoro, il personale Operatore Comunale della Mobilità usufruirà delle indennità previste.

Articolo 15
(Copertura assicurativa)

1. L'Amministrazione adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli Operatori Comunali della Mobilità, compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.

Capo IV

Articolo 16
(Doveri e compiti dell'Operatore)

Il personale nominato Operatore Comunale della Mobilità, adempie alle sue funzioni durante l'orario di servizio e nelle zone assegnate.

L'attività è svolta con la massima cura, diligenza e costante presenza attiva tesa ad assicurare la più efficace azione rispetto alla disposizione in materia di mobilità impartite dal Dipartimento della Mobilità, di prevenzione delle violazioni alle norme di legge, di regolamento e dei provvedimenti emanati dall'autorità comunale.

Nei confronti della cittadinanza deve mantenere atteggiamento di favorevole disponibilità, fornire ad essa ogni utile informazione sull'uso corretto della strada, delle aree di sosta, del suolo e spazio pubblico, assicurando contempo, con una attenta azione di controllo, la correttezza dei comportamenti in materia di circolazione stradale.

Per assolvere ai compiti di accertamento delle violazioni adempie agli atti previsti secondo le procedure stabilite e osservando le direttive impartite. Utilizza a tal fine correttamente gli strumenti e le apparecchiature di servizio che ha in dotazione, assicurandone il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Articolo 17
(Comportamento in servizio
e cura della persona)

1. Gli Operatori Comunali della Mobilità di cui all'articolo 2 sono tenuti a osservare i doveri del pubblico dipendente, stabiliti dal vigente codice di comportamento.
2. Gli Operatori devono avere cura della persona e dell'aspetto esteriore.

Articolo 18
(Revoca delle Funzioni)

1. Il Sindaco dispone con proprio provvedimento la revoca delle funzioni di Operatore Comunale della Mobilità nei seguenti casi :
 - a) perdita di uno dei requisiti previsti dall'articolo 7 comma 1, lett.e) e comma 3;
 - b) mobilità verso altro Dipartimento, Ufficio extra-dipartimentale o Municipio
 - c) passaggio a categoria superiore o in altro profilo professionale;
 - d) risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero mobilità presso altra pubblica amministrazione (comando, distacco, mobilità);
2. Il Sindaco può disporre, altresì, la revoca delle funzioni, su proposta del Direttore del Dipartimento delle Risorse Umane, nell'ipotesi di violazioni dei doveri e compiti di servizio successivamente all'irrogazione della sanzione disciplinare superiore alla multa.
3. Il personale riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle funzioni proprie di Operatore Comunale della Mobilità, è messo a disposizione del Dipartimento delle Risorse Umane, salva la richiesta del dipendente di essere collocato all'interno del Dipartimento della Mobilità.

Articolo 19
(Procedimenti disciplinari)

1. I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa ed ispirati al principio del contraddittorio.
2. Per i provvedimenti disciplinari si applicano le norme contrattuali vigenti.

Capo V

Articolo 20
(Formazione e aggiornamento)

1. Alla formazione dei soggetti di cui al presente regolamento provvede l'Amministrazione Comunale tramite il Servizio Formazione del Dipartimento Politiche delle Risorse Umane e Decentramento, secondo le modalità stabilite per i programmi di formazione dei dipendenti comunali.
2. I programmi di formazione sono definiti in relazione alle materie e alle nozioni tecniche necessarie a fornire al personale incaricato le competenze e le più ampie conoscenze delle normative e delle tecniche operative attinenti il servizio, nonché a fornire l'abilitazione per lo svolgimento delle specifiche attività di polizia giudiziaria di cui all'articolo 3.
3. Per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui alle lettere a) ed e) dell'articolo 11, comma 1, del codice della strada, il programma del corso di formazione è sviluppato sulla base delle materie previste dall'articolo 23 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.
4. A conclusione del corso i candidati sono sottoposti ad un esame di idoneità. L'esame di idoneità consiste in una prova teorico-pratica sulle materie oggetto del corso.

Capo VI

Articolo 21 (Dotazioni di servizio)

1. Per assolvere adeguatamente ai compiti di servizio, il personale verrà dotato di materiale ed apparecchiature necessarie ad eseguire gli atti e le funzioni derivanti dal suo ufficio.
2. Tali dotazioni devono essere utilizzate solo per gli scopi del servizio. Ai dati, soggettivi ed oggettivi, che vengono trattati è dovuta la massima riservatezza con l'osservanza delle norme sulla tutela della privacy previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Dei materiali e apparecchiature risponde direttamente nei confronti del servizio cui è addetto, con le responsabilità disciplinari, civili e penali che ne derivano.
4. Di eventuale smarrimento o furto o danneggiamento, in tutto o in parte, dovrà darne tempestivamente comunicazione al responsabile del servizio che disporrà conseguenzialmente, anche ai fini della sostituzione per la continuità del servizio stesso.
5. Le dotazioni potranno essere in qualsiasi momento ritirate per esigenze di servizio o per la intervenuta cessazione delle funzioni.

Articolo 22 (Uso e caratteristiche dell'uniforme di servizio)

1. Gli Operatori Comunali della Mobilità hanno l'obbligo durante il servizio di indossare correttamente l'uniforme prevista.
2. Il tipo, la foggia e il numero dei capi nonché le modalità d'uso sono stabiliti con apposito provvedimento.
3. Spetta altresì al personale di cui al comma 1 la cura ed il mantenimento dei capi dell'uniforme.

4. Alle spese per la fornitura provvede il Dipartimento della Mobilità.
5. Tutti i capi e i materiali per l'uniforme sono ceduti ad ognuno in comodato d'uso. Non possono pertanto essere ceduti, distrutti o alienati senza il consenso del proprietario.

Capo VII

Articolo 23

(Tessera personale di riconoscimento
per l' espletamento dei servizi di polizia stradale)

1. Per l'espletamento dei servizi di polizia stradale, al personale è rilasciata apposita tessera di riconoscimento così come previsto dall' articolo 23 comma 4 del DPR 16/12/1992 n. 495.
2. La tessera ha validità quinquennale ed è rinnovata per anno solare dalla stessa autorità che l' ha rilasciata o da suo delegato.

Articolo 24

(Segnale distintivo di servizio)

1. Il personale per l'espletamento del servizio di polizia stradale è dotato del segnale distintivo previsto dal combinato disposto degli articoli 12 comma 5 del codice della strada e articolo 24 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495.
2. L'uso del segnale è limitato all'espletamento del servizio con i limiti di utilizzo posti dall'articolo 24 del regolamento citato al comma 1.
3. Il segnale distintivo è fornito a cura e spese del comune; la dotazione è personale. L'ufficio di coordinamento del servizio cura la tenuta di apposito registro di assegnazione.

TITOLO III
DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 25
(Norma transitoria e finale)

1. *Si dovrà, in fase di prima applicazione del presente regolamento, provvedere alla copertura dei posti previsti in dotazione organica, così come da accordi sindacali del....., da parte del personale che già riveste la qualifica di Operatore Comunale della Mobilità.*
- m 2. Per il personale comunque già nominato dal Sindaco nella posizione di cui all'articolo 2 comma 1, non si applicano le norme sui requisiti previste dall'articolo 7, comma 1, lettere a).
3. Il personale già nominato Operatori Comunali della Mobilità, poiché attualmente di Categoria B, dovrà effettuare un corso-concorso nei tempi e nei modi previsti da regolamento comunale vigente per poter effettuare il passaggio alla Categoria C, ed essere inquadrati nel profilo professionale di Istruttore Tecnico Officina.
4. Il personale così riqualificato dovrà restare presso Dipartimento della Mobilità al Servizio degli Operatori Comunali della Mobilità per un periodo minimo di anni tre.
2. 5. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.